



## SINTESI

# DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 “DECRETO RILANCIO”

## **Titolo II**

### **Sostegno alle imprese e all'economia**

#### **Capo I**

#### **Misure di sostegno**

#### **Art.24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP**

Le imprese con un volume di ricavi compreso tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

#### **Art. 25 Contributo a fondo perduto**

È previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, con fatturato, nell'ultimo periodo d'imposta, inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta, anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a far data dal 1° gennaio 2019.

Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza con cui si richiede il contributo stesso, agli enti pubblici di cui all'art. 74, ai soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione) e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla L. 27 del 24 aprile 2020, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs. 509/94 e D.Lgs.103/96.

#### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

[federterziario.it](http://federterziario.it)  
[linkedin.com/company/18317364](https://www.linkedin.com/company/18317364)  
[youtube.com/c/federterziarioTV](https://www.youtube.com/c/federterziarioTV)  
[segreteria@federterziario.it](mailto:segreteria@federterziario.it)  
[info@pec.federterziario.it](mailto:info@pec.federterziario.it)



Il contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019, come di seguito specificato:

- a) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) **15%** per i soggetti con ricavi o compensi tra quattrocentomila euro e un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Lo stesso, inoltre, non concorre alla formazione della base imponibile.

L'istanza per richiedere il contributo dovrà essere presentata, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, secondo le disposizioni che saranno normate con provvedimento del direttore dell'agenzia.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

## **Art.26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**

Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative, esclusi i soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, aventi sede legale e amministrativa in Italia, hanno accesso alle misure previste dal presente articolo qualora la società regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

- presenti un ammontare di ricavi, relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro in caso di sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo;
- abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata;
- abbia deliberato ed eseguito, dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.

È prevista la detraibilità per le persone fisiche e la deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% delle somme investite nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

federterziario.it  
linkedin.com/company/18317364  
youtube.com/c/federterziarioTV  
segreteria@federterziario.it  
info@pec.federterziario.it



L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere l'importo di € 2.000.00. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, che abbiano i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro).

Non possono essere distribuite riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società, pena la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l'aumento di capitale e per la società stessa e l'obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, maggiorati degli interessi legali. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato "Fondo Patrimonio PMI", la cui gestione è affidata a Invitalia, finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020 e nei limiti della sua dotazione, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione.

Gli strumenti finanziari sono rimborsati decorsi 6 anni dalla sottoscrizione o, in via anticipata, decorsi 3 anni dalla sottoscrizione. Gli strumenti finanziari vanno immediatamente rimborsati in caso di informazione antimafia interdittiva. La società emittente non potrà deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino al rimborso degli strumenti finanziari, distribuzione di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e non potrà procedere al rimborso del finanziamento dei soci. Il finanziamento del fondo non potrà, altresì, essere destinato a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. La società, inoltre, dovrà fornire al gestore un rendiconto periodico per consentire la verifica degli impegni assunti.

## **Art.27 Patrimonio Destinato**

Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.A. è autorizzata a costituire un patrimonio denominato "Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal MEF. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato.

Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che:

- a) hanno sede legale in Italia;
- b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;
- c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni.

### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

[federterziario.it](http://federterziario.it)  
[linkedin.com/company/18317364](https://www.linkedin.com/company/18317364)  
[youtube.com/c/federterziarioTV](https://www.youtube.com/c/federterziarioTV)  
[segreteria@federterziario.it](mailto:segreteria@federterziario.it)  
[info@pec.federterziario.it](mailto:info@pec.federterziario.it)



Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea.

CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato, può effettuare ogni forma di investimento, di carattere temporaneo, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche.

Nella individuazione degli interventi, si tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della L. 169/ 2019, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi 12 anni dalla costituzione.

## **Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 20.5.2020, spetta un credito d'imposta nella misura del **60%** dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, il credito d'imposta spetta nella misura del **30% dei relativi canoni**.

Alle strutture alberghiere il credito spetta a prescindere dal volume dei ricavi.

Il credito d'imposta in oggetto spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'importo è commisurato alla somma versata nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il **50 %** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

## **Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche**

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, è prevista la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e relative alle voci di



trasporto e gestione contatore e oneri generali di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) rideterminerà, senza aggravii tariffari per le utenze interessate, in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, in modo che:

- a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
- b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al presente articolo non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

## **Art. 38 Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative**

La norma è volta a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo nell'ambito della misura "Smart&Start Italia", strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese.

L'obiettivo del rafforzamento è perseguito attraverso un incremento della dotazione finanziaria, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione alle start up innovative di agevolazioni nella forma del contributi a fondo perduto, finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start-up innovative è prorogato di 12 mesi. Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 1 mese. La proroga della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente.

A decorrere dal 20.5.2020, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. La detrazione si applica alle sole start-up innovative iscritte nella sezione speciale del RI al momento dell'investimento.

L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di €100.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, è istituito il fondo per l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund» finalizzato a sostenere le fasi di concezione e riproduzione dei videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 % delle spese ammissibili, e per un importo compreso da € 10.000 a € 200.000 per singolo prototipo. I contributi erogati vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle imprese che abbiano i requisiti di ammissione di seguito riportati. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come spese ammissibili:

### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

federterziario.it  
linkedin.com/company/18317364  
youtube.com/c/federterziarioTV  
segreteria@federterziario.it  
info@pec.federterziario.it



- a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle attività di realizzazione di prototipi;
- b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti e/o altre imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi;
- c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi;
- d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi.

In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale.

Sono ammessi al contributo, le imprese che:

- a) abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui sopra;
- c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale, sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone;
- d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

L'impresa beneficiaria è tenuta a realizzare il prototipo di videogames entro 18 mesi dal riconoscimento dell'ammissibilità della domanda da parte del Ministero dello sviluppo economico.

## **Art. 39 Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale.**

La norma prevede lo stanziamento di 300.000 euro annui per il triennio 2020-22 per integrare la dotazione di 106.000 euro del capitolo di spesa n. 2234 e consentire di riattivare il nucleo degli esperti di politica industriale.

## **Art. 40 Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari de servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19**

Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il contributo non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell'impresa di gestione mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili.

## **Art. 42 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione**

### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

federterziario.it  
linkedin.com/company/18317364  
youtube.com/c/federterziarioTV  
segreteria@federterziario.it  
info@pec.federterziario.it



Viene istituito, presso il MISE, un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative. Le iniziative sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore (ENEA) nei limiti delle risorse stanziare, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

## **Art.43 Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa**

E’ istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all’art. 185-bis del D.Lgs. n. 30/2005, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria.

## **Art.44 Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km**

Viene aumentata la dotazione del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2.

## **Art. 65 Esonero temporaneo contributi Anac**

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, L. n. 266/2005, all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.

## **Titolo III**

### **Misure in favore dei lavoratori**

#### **Capo I**

**Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con  
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**

## **Art. 68 Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario**

### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

[federterziario.it](http://federterziario.it)  
[linkedin.com/company/18317364](https://www.linkedin.com/company/18317364)  
[youtube.com/c/federterziarioTV](https://www.youtube.com/c/federterziarioTV)  
[segreteria@federterziario.it](mailto:segreteria@federterziario.it)  
[info@pec.federterziario.it](mailto:info@pec.federterziario.it)



I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 73-bis.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre. Ai beneficiari di assegno ordinario spetta anche l'assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotta l'obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l'esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i 3 gg. successivi a quello della comunicazione preventiva.

La deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, è neutralizzato ai fini delle successive richieste.

## **Art. 69 Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria.**

Viene innalzata a 18 settimane la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga.

## **Art.70 Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga.**

La durata massima di 9 settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è incrementata di ulteriori 5 settimane, per il medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato un periodo di 9 settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

## **Art.71 Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale**

I trattamenti di integrazione salariale in deroga, per periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa. Per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il

### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

[federterziario.it](http://federterziario.it)  
[linkedin.com/company/18317364](https://www.linkedin.com/company/18317364)  
[youtube.com/c/federterziarioTV](https://www.youtube.com/c/federterziarioTV)  
[segreteria@federterziario.it](mailto:segreteria@federterziario.it)  
[info@pec.federterziario.it](mailto:info@pec.federterziario.it)



trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto è stabilito il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal Ministero.

La domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa, decorsi 30 gg. dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti 30 giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps trasmette la domanda, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall'Inps. L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all'Istituto tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro 30 gg. dall'erogazione dell'anticipazione. Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **Art.72 - Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti**

Per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo il caso di figli con disabilità in situazione di gravità, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 1.200.

Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per

### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

[federterziario.it](http://federterziario.it)  
[linkedin.com/company/18317364](https://www.linkedin.com/company/18317364)  
[youtube.com/c/federterziarioTV](https://www.youtube.com/c/federterziarioTV)  
[segreteria@federterziario.it](mailto:segreteria@federterziario.it)  
[info@pec.federterziario.it](mailto:info@pec.federterziario.it)



l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di € 2000.

## **Art.73- Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104**

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

## **Art.77- Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore**

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, nonché delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese agli enti del terzo settore per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

## **Art.78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19**

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 1.150 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità.

## **Art.80 Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo**

Reca modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, portando a 5 mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all'articolo 7 della L. n. 604/1966.

Il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.



## Capo II

### Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

#### **Art.82 Reddito di emergenza**

Viene introdotto il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 ("Rem"), inteso come misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Rem è erogato dall'INPS in due quote ciascuna pari all'ammontare di € 400,00. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il mese di giugno 2020 ed è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di € 10.000, accresciuta di € 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di € 20.000, il massimale è incrementato di € 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

Ciascuna quota del Rem è determinata in un ammontare pari a € 400,00, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, fino ad un massimo di 2, corrispondente a € 800,00, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né con le indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.

Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

#### **Art.84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19**

- Ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.
- Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite

#### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

[federterziario.it](http://federterziario.it)  
[linkedin.com/company/18317364](https://www.linkedin.com/company/18317364)  
[youtube.com/c/federterziarioTV](https://www.youtube.com/c/federterziarioTV)  
[segreteria@federterziario.it](mailto:segreteria@federterziario.it)  
[info@pec.federterziario.it](mailto:info@pec.federterziario.it)



(riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro;

- Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
- Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro;
- È riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;

E' riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 c.c. e che non abbia un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata ex art. 2 comma 26, L. n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;



d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n.114/1998 che abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000, titolari di partita IVA attiva e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

- Ai lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo è erogata una indennità di 600 euro per aprile e maggio 2020.
- È riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità di 600 euro per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- Per i mesi di aprile e maggio 2020, viene introdotta un'indennità di 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute;

I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b) titolari di pensione.

Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda, per l'anno 2020.

Decorsi 15 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, relativa al mese di marzo 2020.

## **Art.85 Indennità per i lavoratori domestici**

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.

L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

## **Art.86 - Divieto di cumulo tra indennità**

Le indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.



CATEGORIE DI LAVORATORI	DECRETO E IMPORTO DEL BONUS IN EURO		
	Bonus marzo decreto Cura Italia	Bonus aprile decreto Rilancio	Bonus maggio decreto Rilancio
Stagionali turismo e termali	600	600	1.000
Operai agricoli	600	500	-
Spettacolo	600	600	600
Sportivi	600	600	600
Liberi professionisti	600	600	1.000
Autonomi	600	600	-
	Bonus marzo decreto Interministeriale		
Stagionali non turismo	600	600	600
Intermittenti	600	600	600
Autonomi senza partita IVA	600	600	600
Cococo	600	600	1.000
Venditori a domicilio	600	600	600
Somministrati turismo e termali	-	600	1.000
Colf e badanti	-	500	500

## Art.87 - Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga

Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all'indennità di disoccupazione denominata NASpl, è concessa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.

## Art.88 Fondo Nuovo Competenze

Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "**Fondo Nuove Competenze**", costituito presso l'ANPAL.

### Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

federterziario.it  
linkedin.com/company/18317364  
youtube.com/c/federterziarioTV  
segreteria@federterziario.it  
info@pec.federterziario.it



Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

## **Art.90 - Lavoro agile**

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito del Ministero stesso.

## **Art.92 - Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL**

Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario di una delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

## **Art.93 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine**

In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni disciplinate dall'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

## **Art.94 Promozione del lavoro agricolo**

In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l'anno 2020.



## **Art.95 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro**

Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo 2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane ed alle imprese sociali di cui al D.Lgs n. 112/2017, iscritte al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:

- a)** apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- b)** dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- c)** apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- d)** dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- e)** dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari ad € 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, € 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, € 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti. I contributi sono concessi con procedura automatica e sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

## **Art.103 - Emersione di rapporti di lavoro**

Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti

### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

federterziario.it  
linkedin.com/company/18317364  
youtube.com/c/federterziarioTV  
segreteria@federterziario.it  
info@pec.federterziario.it



cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data.

Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

L'istanza è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020 presso:

- a) l'INPS per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;
- b) lo sportello unico per l'immigrazione per i lavoratori stranieri i lavoratori in possesso di permesso di soggiorno;
- c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, per i lavoratori stranieri con permesso di soggiorno temporaneo.

Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore. Per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Costituisce causa di inammissibilità la condanna del datore di lavoro negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati di reclutamento o di sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Non sono ammessi alle procedure i cittadini stranieri:

- a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione;
- b) che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- c) condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati per cui è previsto l'arresto o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

## **Titolo VI**

### **Misure fiscali**

#### **Art.119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**

##### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

federterziario.it  
linkedin.com/company/18317364  
youtube.com/c/federterziarioTV  
segreteria@federterziario.it  
info@pec.federterziario.it



Detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per interventi per incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito

La detrazione spetta nella misura del 110% anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici la detrazione spetta fino ad un ammontare complessivo non superiore a €48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare. Tale importo deve essere ripartito tra gli aventi diritto, in caso di installazione congiunta, in cinque quote annuali.

La disposizione riconosce la detrazione del 110% anche per le spese sostenute per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Le disposizioni si applicano agli interventi effettuati:

- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti



della legislazione europea in materia di “*in house providing*” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;  
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di conformità.

## **Art.120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**

In riferimento alle spese necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività è previsto un credito di imposta del **60%** delle spese sostenute nell'anno 2020 per un massimo di € 80.000, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento, compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è **cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.**

## **Art. 121 Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile**

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi;
- b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
- c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi, compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;

### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

federterziario.it  
linkedin.com/company/18317364  
youtube.com/c/federterziarioTV  
segreteria@federterziario.it  
info@pec.federterziario.it



f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili anche in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi o rimborsata.

## **Art.122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di seguito elencati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le disposizioni si applicano alle seguenti misure:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi relativo al canone di locazione, per il mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I cessionari rispondono solo per l'utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

## **Art.123 Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa**

Sono sospese a partire dal 1° gennaio del 2021, le clausole di salvaguardia che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti.

## **Art.124 Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**

Riduzione IVA dei beni necessari al contenimento e gestione dell'epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è esentata dall'Iva.

## **Art.125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, è riconosciuto un credito d'imposta in

### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

federterziario.it  
linkedin.com/company/18317364  
youtube.com/c/federterziarioTV  
segreteria@federterziario.it  
info@pec.federterziario.it



misura pari al **60%** delle spese sostenute nel 2020 fino a un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario. Le spese ammissibili al credito d'imposta sono quelle relative:

- a)** alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività;
- b)** all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c)** all'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d)** all'acquisto e all'installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea;
- e)** all'acquisto e all'installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

## **Art.126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi**

Prorogato dal 30 giugno 2020 al **16 settembre 2020** il termine per i versamenti di imposte e contributi. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati.

## **Art.127 Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**

I versamenti delle ritenute alla fonte, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## **Art.143 Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

E' rinviata la procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per le fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio.

### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

federterziario.it  
linkedin.com/company/18317364  
youtube.com/c/federterziarioTV  
segreteria@federterziario.it  
info@pec.federterziario.it



## **Art.148 Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**

L'intervento ha la finalità di introdurre misure per adeguare la normativa in materia di ISA tenendo conto degli effetti straordinari correlati all'emergenza sanitaria attraverso l'individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall'applicazione degli stessi ISA. In particolare, è previsto che, attraverso la valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi si definiscano specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni usando, anche attraverso l'interconnessione e la pseudonimizzazione, le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'INPS, l'INL e l'Istituto nazionale di statistica e i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e analisi economica. I termini per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione.

## **Art.149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta**

Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:

- a) atti di accertamento con adesione;
- b) accordo conciliativo;
- c) accordo di mediazione;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- f) atti di recupero;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell'imposta sulle assicurazioni.

La prorogasi applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

## **Art. 161 - Proroga del pagamento dei diritti doganali**

I pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, sono prorogati di 60 giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

federterziario.it  
linkedin.com/company/18317364  
youtube.com/c/federterziarioTV  
segreteria@federterziario.it  
info@pec.federterziario.it



## Titolo VIII

### Misure di settore

#### Capo I

### Misure per il turismo e la cultura

#### **Art.176 Tax credit vacanze**

Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a € 40.000, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai *bed & breakfast* in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva. Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona.

Le condizioni per fruire del credito, pena la decadenza sono:

- 1) le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione ed in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva o da un singolo agriturismo o bed & breakfast;
- 2) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
- 3) il pagamento deve essere corrisposto senza l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 %, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

#### **Art.177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico**

Sono esentati dalla prima rata relativa all'anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU):

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

#### **Art.178 Fondo turismo**

Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di



investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive.

## **Art.179 Promozione turistica in Italia**

E' istituito un Fondo di 30 milioni di euro per la promozione del turismo in Italia.

## **Art.181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio**

Le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

A far data dallo stesso termine e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente, con allegata la sola planimetria, senza applicazione dell'imposta di bollo. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento sociale, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, non è subordinata alle ordinarie autorizzazioni.

## **Art.182 Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico**

È istituito un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

## **Art.183 Misure per il settore cultura**

Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Al fine di sostenere la ripresa delle attività culturali, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli.

Per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge, possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima.

## **Capo II**

### **Misure per l'editoria**

## **Art. 186 Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari**

### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

federterziario.it  
linkedin.com/company/18317364  
youtube.com/c/federterziarioTV  
segreteria@federterziario.it  
info@pec.federterziario.it



Per l'anno 2020, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 % gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, il credito d'imposta spettante è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

### **Art.189 Bonus una tantum edicole**

Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito.

### **Art.190 Credito d'imposta per i servizi digitali**

Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 % della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività. Il beneficio è concesso ai sensi e nei limiti degli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea. Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

### **Art. 195 Fondo emergenze emittenti locali**

Al fine di consentire alle emittenti radiotelesive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020 per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.

## **Capo III**

### **Misure per le infrastrutture e i trasporti**

#### **Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici**

In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma



non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, d, può essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

L'anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30% del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista o che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

## Capo IV

### Misure per lo sport

#### **Art. 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi)**

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. In ragione della sospensione delle attività sportive, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La sospensione delle attività sportive è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interesse pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle 5 mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locazione che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito.

A seguito della sospensione delle attività sportive ricorre, inoltre, la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 c.c.. I soggetti acquirenti possono presentare, entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il titolo di acquisto o la prova del versamento



effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva.

## Capo VI

### Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura

#### **Art.222 Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi**

E' istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi" per fornire un sostegno diretto delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

#### **Art.223 Contenimento produzione e miglioramento della qualità**

Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15% rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21.

#### **Art. 224 Misure in favore della filiera agroalimentare**

Per l'anno 2020, l'anticipazione Pac, è concessa in misura pari al 70%, anche nel caso di procedura semplificata attuata nei confronti dei soggetti che non hanno potuto completare il processo di presentazione della domanda a causa delle misure restrittive adottate per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e per i quali l'anticipazione è calcolata sul valore del portafogli titoli 2019. È prevista, altresì, un'agevolazione dell'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti dai processi di trattamento e trasformazione del latte, negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, disponendo che nel caso di utilizzo agronomico delle materie la gestione dei prodotti venga equiparata a quella per gli effluenti di allevamento. Viene esteso da 3 a 6 mesi il termine entro il quale deve essere versato di prezzo di acquisto, qualora sia esercitato il diritto di prelazione, nei casi di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale.



## Capo VII

### Misure per l'ambiente

#### **Art.227 Sostegno alle zone economiche ambientali**

Per le imprese che operano nelle zone economiche ambientali (ZEA), è istituito un Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, incluse le attività di guida escursionistica ambientale e di guida del parco, che hanno sofferto una riduzione del fatturato. Il contributo straordinario è corrisposto, sino ad esaurimento delle risorse del fondo, in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020. Ai fini della corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli operatori beneficiari devono risultare attivi alla data del 31 dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, svolgere attività eco-compatibile ed essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata. Il contributo non concorre alla formazione del reddito.

#### **Art. 229 Misure per incentivare la mobilità sostenibile**

Le disponibilità di bilancio relative all'anno 2020 sono destinate alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilità" può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste.

Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello analizzato in precedenza, pari ad € 1.500 per ogni autovettura e ad € 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi 3 anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

## Capo VIII

### Misure in materia di istruzione

#### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

[federterziario.it](http://federterziario.it)  
[linkedin.com/company/18317364](https://www.linkedin.com/company/18317364)  
[youtube.com/c/federterziarioTV](https://www.youtube.com/c/federterziarioTV)  
[segreteria@federterziario.it](mailto:segreteria@federterziario.it)  
[info@pec.federterziario.it](mailto:info@pec.federterziario.it)



## **Art.233 Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino ai sedici anni e al sistema integrato da zero a sei anni**

Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali, è erogato un contributo a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza. Il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione alla popolazione residente in età compresa tra zero e 6 anni di età. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali in proporzione al numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione è erogato un contributo a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori fino a 16 anni di età, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza. Con decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni fino a 16 anni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero di alunni fino a 16 anni di età iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

## **Capo XI**

### **Coesione territoriale**

#### **Art.241 Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19**

A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE.

L'efficacia della norma decorre dal 1° febbraio 2020. È previsto che ciascuna amministrazione nazionale, regionale o locale possa usufruire della citata possibilità nei limiti delle risorse riprogrammate per l'emergenza Covid-19 nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE. La norma non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art.242 Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19**

Con le modifiche ai regolamenti relativi ai Fondi Strutturali dell'UE per il periodo 2014-2020 introdotte a marzo ed aprile 2020, è prevista la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021.

#### **Art.244 Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno**

##### **Federterziario**

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

[federterziario.it](http://federterziario.it)  
[linkedin.com/company/18317364](https://www.linkedin.com/company/18317364)  
[youtube.com/c/federterziarioTV](https://www.youtube.com/c/federterziarioTV)  
[segreteria@federterziario.it](mailto:segreteria@federterziario.it)  
[info@pec.federterziario.it](mailto:info@pec.federterziario.it)



Al fine di incentivare più l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal **12 al 25 %** per le grandi imprese che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, **dal 12 al 35 %** per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal **12 al 45%** per le piccole imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

La misura potrà essere rivolta a progetti che comprendano una o più delle seguenti categorie:

- ricerca fondamentale
- ricerca industriale
- sviluppo sperimentale

I costi ammissibili possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:

- spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti);
- strumentazioni e attrezzature;
- costi relativi a immobili e terreni;
- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti;
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).

## **Art.245 Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di "Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria**

Per salvaguardare la continuità aziendale e i livelli occupazionali delle attività finanziate dalla misura agevolativa "Resto al Sud", i fruitori del suddetto incentivo possono accedere ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di circolante, il cui ammontare è determinato in misura pari a:

- a)** 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale;
- b)** 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di 40.000 euro per ogni impresa.

Per accedere al contributo, i liberi professionisti, le ditte individuali e le società, incluse le cooperative, devono:

- a)** aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta misura agevolativa;
- b)** essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo delle agevolazioni;
- c)** avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di restituzione delle rate del finanziamento bancario.

UFFICIO RELAZIONI INDUSTRIALI